SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA -

N. 905

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)

e dal Ministro per la funzione pubblica
(FRATTINI)

di concerto col Ministro della difesa (MARTINO)

col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MORATTI)

e col Ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)

(V. Stampato Camera n. 1534)

approvato dalla Camera dei deputati il 27 novembre 2001

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 29 novembre 2001

Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Deleghe di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59)

- 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
- 2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
- 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
- 4. Al comma 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, può, con proprio decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri».

Art. 2.

(Disposizioni transitorie per gli uffici di diretta collaborazione)

- 1. Sino all'adeguamento dei regolamenti emanati ai sensi degli articoli 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle disposizioni introdotte dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81, ai vice Ministri è riservato un contingente di personale pari al triplo di quello previsto per le segreterie dei sottosegretari di Stato. Tale contingente si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministero, fermo restando il diritto di ciascun vice Ministro di avvalersi del complesso di tali uffici per l'esercizio delle funzioni delegate.
- 2. Nell'ambito del contingente di personale riservato ai vice Ministri ai sensi del comma 1, il vice Ministro nomina un capo della segreteria, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa nonchè, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Nell'ambito del medesimo contingente il vice Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate e un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate.
- 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 3.

(Delega per l'aggiornamento dell'organizzazione delle strutture e dei comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa in seguito all'istituzione del servizio militare volontario)

- 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi 16 luglio 1997, n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n. 459, e 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, anche al fine di adeguarne le previsioni alle riduzioni organiche previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
- 2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 il Governo riorganizza, anche mediante soppressione, accorpamento, razionalizzazione ovvero ridefinizione dei compiti anche in chiave interforze, le strutture e i comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, adeguandone l'assetto alla riconfigurazione delle Forze armate, favorendo l'ottimizzazione delle risorse ed assicurando, altresì, il rispetto di quanto previsto dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25.
- 3. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni permanenti, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.
- 4. Il Governo è altresì autorizzato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, le modifiche necessarie al fine di adeguarlo a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 4.

(Delega per il riordino di emolumenti di natura assistenziale)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, uno o più decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi contenuti nel citato articolo, nonchè, ai fini della definizione e classificazione degli emolumenti riservati a soggetti affetti da minorazioni visive, secondo i parametri per la classificazione delle minorazioni visive di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 138.

Art. 5.

(Delega per la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai princìpi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.

Art. 6.

(Delega per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato istituzionale di cui all'articolo 3 della legge 23 feb-

braio 2001, n. 38, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, riunendole e coordinandole fra loro e con le norme della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

Art. 7.

(Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore)

- 1. Ferma restando la delega di cui all'articolo 1, per quanto concerne il Ministero per i beni e le attività culturali il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di:
 - a) beni culturali e ambientali;
 - b) cinematografia;
- c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo;
 - d) sport;
 - e) proprietà letteraria e diritto d'autore.
- 2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:
- *a)* adeguamento all'articolo 117 della Costituzione;
- b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;
- c) miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali attraverso il riordino e la semplificazione della normativa anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate;

- d) quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1: identificare nuovi strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a privati; provvedere alla revisione delle sanzioni diverse da quelle penali in materia di tutela; adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali; ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali; individuare forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attività culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare:
- e) quanto alle materie di cui alle lettere b) e c) del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei componenti; snellire le procedure di liquidazione dei contributi e ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi;
- f) quanto alla materia di cui alla lettera d) del comma 1: armonizzare la legislazione ai principi generali a cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di doping; riordinare i compiti dell'Istituto per il credito sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti di finanziamento anche a soggetti privati;
- g) quanto alla materia di cui alla lettera e) del comma 1: riordinare la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovrà assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori e degli altri soggetti

creativi negli organi dell'ente e la massima trasparenza nella ripartizione dei proventi derivanti dall'esazione dei diritti di autore tra gli aventi diritto.

- 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati, sentiti le regioni e gli enti locali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
- 4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 8.

(Interventi correttivi all'organizzazione del settore della ricerca in agricoltura)

- 1. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a*) all'articolo 4, comma 1, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:
 - «c) il consiglio dei dipartimenti;»;
- b) all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sette»; al medesimo comma 3, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «e uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;
- c) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:
- «4. Il consiglio dei dipartimenti è l'organo di indirizzo e di coordinamento dell'attività scientifica del Consiglio ed elabora il piano triennale e gli aggiornamenti annuali di cui all'articolo 2. Il numero e la natura disciplinare dei dipartimenti e la composizione

dell'organo sono determinati con lo statuto di cui all'articolo 7»;

- *d*) all'articolo 14, comma 1, dopo la lettera *b*), è inserita la seguente:
 - «b-bis) il consiglio scientifico;»;
- e) all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «scientifica» sono inserite le seguenti: «nelle discipline oggetto delle attività di ricerca degli enti»;
- f) all'articolo 14, comma 3, terzo periodo, le parole: «ed un rappresentante della categoria dei sementieri» sono sostituite dalle seguenti: «, un rappresentante per ciascuna delle due associazioni maggiormente rappresentative della categoria dei sementieri e un rappresentante della categoria dei moltiplicatori»;
- g) all'articolo 14, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
- «3-bis. Il consiglio scientifico è l'organo di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle attività di ricerca degli istituti ed è costituito dal presidente e da due membri nominati dal Ministro».
- 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli organi del Consiglio e degli istituti di cui, rispettivamente, all'articolo 4 e agli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono disciolti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.